

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A536 - REGIONE TOSCANA/GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Provvedimento n. 28496

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la “*Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” assunta con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTA la propria delibera del 3 giugno 2020, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3’ Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., per accertare l’esistenza possibili violazioni dell’articolo 102 del TFUE consistenti nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell’offerta dei servizi di TPL nell’Ambito Regionale Toscano;

VISTA la medesima delibera del 3 giugno 2020 con la quale sono state altresì adottate misure cautelari provvisorie, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti delle medesime società, volte ad intimare la trasmissione, ciascuna per la parte di propria competenza: 1) delle informazioni necessarie per la cancellazione delle ipoteche sui beni immobili; 2) dei dati e documenti sui beni immobili essenziali, indispensabili alla stipula degli atti di trasferimento; 3) dei dati e documenti sui sistemi AVM cofinanziati da Regione Toscana e vincolati al servizio; 4) delle informazioni concernenti gli elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera del 23 giugno 2020 con la quale è stata confermata, ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, l’adozione delle misure cautelari provvisorie deliberate in data 3 giugno 2020;

VISTA la propria comunicazione del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto la presa d'atto delle attività svolte da ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l., Trasporti Toscani S.r.l., Consorzio Pisano Trasporti S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Etruria Mobilità S.c. a r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., A.L.A. Bus S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., BluBus S.c. a r.l., Copit S.p.A., Consorzio Autolinee Pratesi S.c. a r.l., Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, Autolinee Mugello Valdisieve S.c. a r.l., Autolinee Chianti Valdarno S.c. a r.l., Ala Golden Tour S.r.l., Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., PiùBus S.c. a r.l. e ONE S.c. a r.l., al fine di ottemperare alle misure cautelari di cui alle citate delibere del 3 giugno 2020 e 23 giugno 2020;

VISTE le comunicazioni trasmesse in data 16 giugno 2020 con cui le società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A. e Tra.In S.p.A., detentrici di quote del capitale sociale di Tiemme S.p.A., e Autolinee Toscana Nord S.r.l., società controllata da CTT Nord S.r.l., hanno informato di essere proprietarie di alcuni beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti, sono emersi elementi che consentono di ipotizzare anche il coinvolgimento di R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l. nella violazione dell'articolo 102 del TFUE contestata con il provvedimento di avvio dell'istruttoria e consistente nel mancato trasferimento di informazioni e dati necessari, nonché nella mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano;

VISTA la comunicazione del 20 luglio 2020 con cui la società Baschetti Autoservizi S.r.l. ha comunicato di aver trasferito ad Autolinee Toscane S.p.A., rispetto alla totalità dei beni essenziali di propria competenza, i soli beni immobili (in vendita e/o locazione) ma non anche gli autobus e gli altri beni mobili essenziali;

VISTA la comunicazione del 31 agosto 2020 con cui le società Ala Golden Tour S.r.l. e A.L.A. Bus S.r.l. hanno informato di aver trasferito, per quanto di propria competenza, tutti i beni essenziali per il subentro (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) ad Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTA la comunicazione dell'11 agosto 2020 con cui la Regione Toscana ha informato di aver sottoscritto, nella medesima data, il contratto di concessione con Autolinee Toscane S.p.A., in cui l'avvio del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'Ambito Regionale Toscano risulta subordinato al trasferimento dei beni essenziali da parte dei gestori uscenti consorziati in ONE S.c. a r.l. in favore di Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, le comunicazioni del 29 luglio e 29 settembre 2020 di Autolinee Toscane S.p.A.;

VISTA, in particolare, la comunicazione di Autolinee Toscane S.p.A. del 29 ottobre 2020 con cui la società: (i) ha informato che ONE S.c. a r.l. e le società consorziate Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e

Autolinee Toscana Nord S.r.l., ciascuna per quanto di propria competenza, non hanno provveduto al trasferimento, neanche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) ai fini del subentro della stessa Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano; (ii) ha formulato una istanza di adozione di ulteriori misure cautelari ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 297/1990, consistenti nell'obbligo di messa a disposizione, anche in via transitoria, dei beni essenziali al subentro nello svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nell'offerta dei servizi di TPL nell'Ambito Regionale Toscano appare suscettibile di configurare un'ulteriore condotta omissiva e dilatoria, in violazione dell'art. 102 TFUE, volta a ritardare se non impedire del tutto l'esplicarsi degli effetti concorrenziali derivanti dalla selezione con modalità competitive del nuovo gestore, formalizzati altresì nella sigla del contratto di servizio tra la Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A.;

RITENUTO, quindi, che occorre estendere soggettivamente l'istruttoria nei confronti delle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l., nonché estendere l'oggetto della contestazione alla presunta condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere soggettivamente il procedimento A536, avviato il 3 giugno 2020, alle società Rete Automobilistica Maremmana Amiatina (in forma abbreviata 'R.A.M.A.') S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

b) di ampliare l'oggetto della contestazione anche all'ipotesi della condotta abusiva concernente il mancato trasferimento, anche in via transitoria, dei beni essenziali (beni immobili in vendita e/o locazione, autobus e altri beni mobili) per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nei confronti delle società: ONE S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3' Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa, già parti del procedimento, nonché R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Nervegna;

d) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali delle Parti o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti di questa Autorità da parte dei rappresentanti legali delle Parti o da persone da essi delegate;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
